

CRITERI PER L'AMMISSIBILITÀ A FINANZIAMENTO DELLE SEGNALAZIONI, CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL 18 SETTEMBRE 2023, RICONDUCIBILI ALLA LETTERE A), B), D) e C)/E) DELL'ART. 25 COMMA 2 DEL CODICE DI PROTEZIONE CIVILE

I criteri individuati nel presente atto si applicano ai fini della valutazione dell'ammissibilità a finanziamento delle segnalazioni conseguenti agli eventi sismici verificatisi il giorno 18 Settembre 2023 nel territorio della Città Metropolitana di Firenze, zona Alto Mugello. Tali criteri si riferiscono alle tipologie di spesa che possono essere ricondotte tra quelle di cui alla lettera a), b) e d) del comma 2 dell'art. 25 del D.lgs n. 1/2018 (Codice della Protezione Civile), nonché al finanziamento di interventi di "pronto ripristino" assimilabili a interventi di tipo c) e/o e) sempre del comma 2 dell'art. 25 del D.lgs n. 1/2018. I criteri sono mutuati dalle circolari del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alle note protocollo POST n. 65930 del 16/11/2018 e n. 71198 del 7/12/2018.

1. VALUTAZIONI PRELIMINARI

Ai fini delle valutazioni di ammissibilità degli interventi da finanziare in conseguenza degli eventi emergenziali in rassegna verranno valutati preliminarmente i seguenti aspetti:

- l'esistenza del nesso di causalità con l'evento calamitoso dichiarato con D.P.G.R. n. 155 del 18/09/2023;
- la coerenza con lo scenario di danno determinatosi esclusivamente sui territori effettivamente interessati dagli eventi di cui al punto precedente come individuati nell'Allegato A
- la situazione di rischio cui occorre porre rimedio;
- le ragioni di urgenza connesse all'avvio dell'intervento;
- il costo preventivato per la realizzazione dell'intervento, in ragione della tipologia e della tempistica di realizzazione, che deve essere coerente con la durata dello stato di emergenza;
- il beneficio derivante dalla realizzazione delle relative lavorazioni per la popolazione interessata dall'evento.

Per quanto riguarda le misure riguardanti interventi posti in essere da soggetti pubblici o privati, anche di gestione di servizi essenziali, in forza di specifici obblighi derivanti da contratti, convenzioni e concessioni o altre omologhe tipologie di atti amministrativi (Enti pubblici, Società pubbliche o private di gestione dei servizi essenziali, consorzi agricoli, di bonifica, ecc. o Agenzie) potrà essere presa in considerazione solo la parte eventualmente eccedente detti obblighi, fatta salva la sussistenza del suddetto nesso di causalità con l'evento di cui trattasi.

In considerazione di quanto indicato sopra, gli interventi temporanei che sono, altresì, indispensabili per sopperire all'interruzione di funzionalità di infrastrutture di servizi, quali quelli di telecomunicazioni, di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, sono valutati ammissibili per il tempo necessario al ripristino delle infrastrutture danneggiate da parte dei rispettivi gestori qualora anch'essi non siano ricompresi tra gli obblighi assunti dai concessionari.

2. TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILI

Si riporta di seguito la casistica, non esaustiva, delle tipologie di spesa che verranno riconosciute ammissibili sulla base dell'istruttoria effettuata dalla struttura regionale competente.

2.1 Lettera a) - “Organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento”:

- 1) noleggio o acquisto di beni diretti all'allestimento di aree/strutture temporanee di accoglienza della popolazione colpita dall'evento calamitoso;
- 2) alloggio in strutture ricettive quali alberghi e strutture pubbliche e private, per la popolazione che, a causa dell'evento calamitoso, è stata costretta ad abbandonare la propria abitazione; il contributo riconosciuto per l'autonoma sistemazione è corrisposto nella misura di Euro 50,00 al giorno e comunque fino a un massimo di 20 giorni;
- 3) acquisto di beni diretti al soccorso ed all'assistenza della popolazione quali: scorte alimentari, coperte, indumenti, materiale per pulizia e sanificazione ambienti e prodotti farmaceutici;
- 4) servizio straordinario di assistenza e soccorso sanitario;
- 5) noleggio o acquisto di mezzi d'opera necessari per prestare soccorso quali: idrovore, pompe, mezzi meccanici e gruppi elettrogeni;
- 6) acquisto di carburante per i mezzi e le attrezzature direttamente coinvolti nelle attività emergenziali;
- 7) acquisto di attrezzature, di beni di consumo, di dispositivi di protezione civile individuale e di strumenti da lavoro strettamente necessari nella fase di prima emergenza;
- 8) estensione dei contratti di servizi già in essere ovvero nuova stipula, in relazione ad attività dirette all'assistenza, al soccorso ed alla tutela della popolazione. Detta voce di spesa dovrà riferirsi unicamente alle esigenze eccedenti rispetto a quelle già previste dalle attività e dai contratti già in essere presso gli Enti locali.

Rientrano nella fattispecie dei punti di cui al precedente elenco gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture disposti o da disporre secondo le procedure della “*somma urgenza*” di cui all'articolo 140 del D.lgs. n. 36/2023 ovvero attraverso le procedure di cui all'articolo 50 comma 1 lett. a) e b) del medesimo decreto.

La rendicontazione degli interventi dovrà avvenire sulla piattaforma informatica predisposta dalla Regione Toscana- Il soggetto attuatore dovrà caricare, nei tempi indicati dalla presente Delibera, la documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa ai fini della erogazione del contributo. Tale documentazione è caricata in continuo, al prodursi di uno dei documenti richiesti.

2.2 Lettera b) – “Ripristino delle funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea”

Rientrano nella tipologia di cui alla lettera b) i lavori, servizi e forniture, aventi carattere di estrema urgenza, che hanno avuto concreto avvio, a seguito del verificarsi dell'evento da parte degli enti locali e dei soggetti gestori dei servizi a rete e della viabilità, ovvero che si rendano necessari al fine di:

1. ridurre situazioni di rischio imminenti per la popolazione, connessi ad interruzioni di servizi pubblici essenziali quali viabilità, acquedotti, fognature, linee elettriche e gas;

2. rimuovere la presenza di rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvionale cui occorre porre rimedio senza alcun indugio;
3. garantire la continuità amministrativa dei servizi essenziali erogati dagli Enti locali e dalle Amministrazioni pubbliche.

Rientrano nella fattispecie dei punti di cui ai due precedenti elenchi gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture disposti o da disporre secondo le procedure della “*somma urgenza*” di cui all’articolo 163 del D.lgs. 50/2016 ovvero attraverso le procedure di cui all’articolo 36 comma 2, lettera a) del medesimo decreto.

La rendicontazione degli interventi dovrà avvenire sulla piattaforma informatica predisposta dalla Regione Toscana. Il soggetto attuatore dovrà caricare, nei tempi indicati dalla presente Delibera, la documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa ai fini della erogazione del contributo. Tale documentazione è caricata in continuo, al prodursi di uno dei documenti richiesti.

2.3 Lettera d) - “Interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all’evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti”

Rientrano nella tipologia di cui alla lettera d) gli interventi strutturali finalizzati alla riduzione del rischio residuo connesso all’evento e finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti, mirati a:

- ripristino dell’agibilità comprensivi di opere accessorie come ripresa di intonaci, stuccaggi, ecc.;
- ripristino dell’impiantistica funzionale alla fruibilità dei locali.

Le attività devono riguardare immobili di proprietà pubblica in uso all’Amministrazione Comunale per:

- attività tecnico-amministrativa diretta;
- attività funzionali all’erogazione di servizi scolastici;
- attività funzionali all’erogazione di servizi sociali alla popolazione.

La rendicontazione degli interventi dovrà avvenire sulla piattaforma informatica predisposta dalla Regione Toscana. Il soggetto attuatore dovrà caricare, nei tempi indicati dalla presente Delibera, la documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa ai fini della erogazione del contributo. Tale documentazione è caricata in continuo, al prodursi di uno dei documenti richiesti.

2.4 Lettera c)/e) - “attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento, per fronteggiare le più urgenti necessità e interventi di pronto ripristino delle strutture private danneggiate”

Rientrano nella tipologia di cui alla lettera c) e/o e) le misure economiche che prevedono l’erogazione di un contributo di pronto ripristino (di seguito denominato “contributo”) destinato agli interventi sul patrimonio edilizio privato danneggiato dall’evento sismico predetto, e finalizzati alla revoca dei provvedimenti di sgombero all’uopo adottate dalle competenti autorità locali.

Il contributo:

1. è riconosciuto in favore dei soggetti privati ed è destinato prioritariamente al ripristino degli immobili adibiti ad abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata e sgomberata a seguito dell'evento;
2. è concesso nell'importo massimo di euro 25.000,00 per unità immobiliare, anche ad integrazione del contributo eventualmente previsto da successive disposizioni regionali o statali che eventualmente saranno adottate per il medesimo evento;
3. nell'ipotesi in cui la riparazione dei danni sia strumentale al recupero della funzionalità dell'intera unità strutturale di cui fanno parte più unità immobiliari, il contributo, sempre nei limiti di cui al precedente punto 2), è ammissibile anche a favore delle unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale, abituale e continuativa, delle pertinenze e delle unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello di abitazione principale.

Il Dirigente del Settore Protezione Civile definisce con Decreto Dirigenziale le indicazioni operative per l'applicazione di tali interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato, nonché le modalità ca cui i soggetti beneficiati dovranno necessariamente attenersi per effettuare i pagamenti relativi ai beni immobili.

Il contributo previsto dalla presente Delibera di Giunta Regionale, nel limite di € 25.000,00 per ogni unità immobiliare, è erogato, per il tramite dei Comuni, sulla base dei seguenti criteri di priorità, tenuto conto delle risorse regionali complessive messe a disposizione pari ad euro 925.000,00:

1. abitazioni principali, abituali e continuative;
2. pertinenze e unità immobiliari non adibite ad abitazioni principali abituali e continuative (nel seguito "altre unità immobiliari") purché il ripristino di tali pertinenze e unità immobiliari sia strumentale al recupero di una unità strutturale in cui siano comprese unità immobiliari di cui al precedente punto 1;
3. abitazioni secondarie.

Sono ammissibili gli interventi di manutenzione straordinaria volti a ristabilire le condizioni ante evento degli immobili danneggiati e, ove necessario, a rinnovare e sostituire, o eventualmente rinforzare, le parti strutturali danneggiate attraverso interventi di riparazione o locali (come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni), e le finiture strettamente connesse, nonché gli impianti.

In particolare sono oggetto di contributo gli interventi di ripristino di:

- elementi strutturali
- finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controffittature, tramezzature e divisori in genere)
- serramenti interni ed esterni
- impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compreso i sanitari) ed elettrico
- ascensore e montascale.

Sono invece esclusi dal contributo, oltre ai beni mobili registrati, le biciclette, le imbarcazioni, i camper, i carrelli e similari, gli interventi su pertinenze, quali cantine, garage, scantinati, ed i beni ivi contenuti, i danni a giardini, piscine, terreni, i muri perimetrali dei cortili e dei giardini, le recinzioni, le infrastrutture private, ad eccezione di:

- interventi strutturali alle pertinenze (garage, sottotetti e cantine), nel solo caso in cui le stesse siano parte integrante dell'unità strutturale dell'unità abitativa oggetto di contributo, se tali opere risultano indispensabili per l'esecuzione di quelle relative all'abitazione propriamente detta;

- ripristino di muri di contenimento e/o sistemazioni esterne direttamente incidenti sulle cause di inagibilità e necessarie per la revoca del provvedimento di sgombero, per il

Le competenze tecniche omnicomprensive (quindi anche di cassa previdenziale e IVA), che devono essere evidenziate nella domanda, sono ammissibili nel limite del 10% dell'importo dei lavori (quindi al netto IVA) ammissibili a contributo, rimanendo a carico del beneficiario la maggiore somma rispetto alla misura massima del 10% come sopra determinata.

Il contributo non può essere riconosciuto per immobili, o loro porzioni, realizzati in violazione delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi; non possono altresì essere riconosciuti per immobili che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto né per fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.

È consentito ai soggetti che richiedono il contributo presentare, contestualmente alla domanda di contributo e senza alcun onere a carico dell'amministrazione pubblica, anche la richiesta di sanatoria edilizia ai sensi della vigente normativa in materia. Il Comune si impegna a istruire la pratica di sanatoria suddetta contestualmente e nei tempi previsti per l'istruzione delle istanze di contributo, fermo restando che, qualora il Comune non riesca a rispettare i tempi previsti dalla presente Delibera, l'istanza di contributo è automaticamente rigettata e nessuna responsabilità può essere addotta al Comune e alla Regione.

Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 18 settembre 2023 e prima del completamento degli interventi di cui al presente allegato, ovvero entro due anni dalla revoca del provvedimento di sgombero, non ha diritto al contributo ed è tenuto al rimborso delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali.

Il riconoscimento del contributo alternativo all'erogazione, a favore del nucleo familiare del quale l'unità immobiliare oggetto di richiesta del contributo per l'autonoma sistemazione ovvero di altre forme di assistenza alloggiativa, ivi compresa quella alberghiera, che possono comunque continuare ad essere erogate fino alla data di notifica del provvedimento di revoca dell'ordinanza di sgombero.

Nel caso di unità abitativa in locazione o comodato alla data dell'evento sismico, il contributo è ammissibile subordinatamente all'impegno da parte del proprietario di proseguire alle medesime condizioni del rapporto di locazione o comodato, successivamente alla esecuzione dell'intervento e per un periodo non inferiore a due anni dalla revoca dell'ordinanza di sgombero.

Il contributo è riconosciuto solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative. Nel caso in cui i beneficiari ottengano indennizzi assicurativi a valere sugli stessi beni oggetto del contributo, l'importo assegnato viene ricalcolato per la parte degli interventi ammissibili che eccedano tale copertura assicurativa. Il contributo, fermo restando il limite di euro 25.000,00, non potrà comunque essere superiore alla differenza tra il valore totale del bene e l'indennizzo percepito.

Le modalità di presentazione della domanda, le procedure di istruttoria e definizione dell'ammissione a contributo, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione vengono definite da successivo atto del Dirigente del Settore Protezione Civile regionale.